

730 2019: ELABORAZIONI E CALCOLI IN SICUREZZA

Dato il complesso panorama delle norme tributarie, farsi assistere dai Caf per elaborare la dichiarazione dei redditi resta la scelta migliore

a cura di Gianni Tel

+ PER UN QUALIFICATO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE CI SI PUÒ RIVOLGERE AGLI UFFICI 50&PIÙCAAF, DISTRIBUITI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE. PER TROVARE LA SEDE PIÙ VICINA VISITARE IL SITO WWW.50EPIUCAAF.IT O CHIAMARE IL NUMERO VERDE 800929922



ANCHE QUEST'ANNO È TEMPO DI PROVVEDERE AGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI RELATIVI AL PERIODO D'IMPOSTA 2018. Nel Mod. 730/2019 vanno evidenziate le nuove detrazioni e deduzioni fiscali, dalle spese per i figli al bonus verde, dai trasporti pubblici all'aumento della percentuale detraibile per le donazioni alle Onlus e Associazioni di volontariato. Come già accaduto dal 2015 in poi, per la dichiarazione precompilata l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione on line il Modello 730 con i dati più affidabili, mentre gli altri sono relegati al foglio informativo che correda la precompilata. L'esperienza insegna che chi sceglie il "fai da te" deve modificare il modello: nel 2018 solo il 19% dei 2,9 milioni di contribuenti che hanno fatto il 730 da soli ha potuto evitare di correggerlo.

È ancora lontano l'obiettivo di una dichiarazione che il contribuente deve solo visionare e sottoscrivere visto che permangono tutte le difficoltà intrinseche legate alla complessità delle norme tributarie. Uno dei problemi principali è la molteplicità delle voci di spesa che danno diritto ai benefici fiscali (ossia deduzioni del reddito complessivo o la detrazione dall'imposta lorda), ognuna delle quali, con percentuali e limiti diversi, è legata alla presenza di particolari requisiti e condizioni. In alternativa, il contribuente vista l'obiettivo complessità del modello difficilmente gestibile in autonomia, può rivolgersi ad un Caf o all'intermediario abilitato per farsi assistere nella compilazione delegando agli stessi ogni responsabilità.

Non c'è, comunque, alcun obbligo di visionare la dichiarazione proposta dal Fisco né si è tenuti a darle seguito, con o senza eventuali correzioni o integrazioni.

» CHI PUÒ PRESENTARLO

La denuncia fiscale tramite il 730 può essere presentata dai lavoratori dipendenti, i pensionati e chi percepisce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che nel 2018 hanno avuto anche i seguenti redditi: di terreni e/o fabbricati; di capitale; di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; alcuni redditi diversi. Inoltre, dai lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori che, pur non essendo obbligati alla presentazione del Modello 730, ne hanno convenienza per far valere oneri deducibili o la detrazione d'imposta (spese mediche, interessi passivi, assicurazioni sulla vita etc.) che danno diritto al rimborso di parte delle imposte trattenute, dal datore di lavoro o dall'Istituto previdenziale.

» GLI ESCLUSI

Non può utilizzare il 730 ma il Modello dei Redditi Persone Fisiche chi, nel 2018, ha posseduto redditi d'impresa e/o di partecipazione; redditi di lavoro autonomo con partita Iva (anche in forma associata); redditi diversi, non compresi tra quelli indicati nel quadro D - righe D4 e D5 - (ad esempio, proventi derivanti dalla vendita di aziende, dall'affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende). Niente 730 per chi deve presentare la dichiarazione per conto di una persona deceduta; per i contribuenti non residenti in Italia nel 2018 e/o 2019, nonché per i contribuenti che devono presentare una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap e 770.

» QUANDO E A CHI PRESENTARLO

Qualunque sia la modalità adottata per presentare il 730 (precompilata o ordinaria), anche quest'anno tali adempimenti debbono essere portati a termine in tre diversi step, secondo il seguente calendario:

- entro il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate fino al 22 giugno;
- entro il 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
- entro il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.

Nel caso in cui il modello precompilato venga presentato attraverso il Caf, va esibita la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, ivi inclusi quelli certificati dall'Agenzia delle Entrate. In questo caso

i Caf rilasciano un visto di conformità, ossia una certificazione di correttezza dei dati, e i futuri controlli documentali dell'Amministrazione Finanziaria vengono effettuati direttamente nei confronti del Caf che, in caso di errore nell'apposizione del visto di conformità, verrà chiamato a pagare una somma pari alla sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. Le operazioni di conguaglio (addebito delle imposte dovute o accredito del rimborso spettante) sono effettuate sullo stipendio a partire da luglio prossimo o nella rata di pensione tra agosto e settembre.

» DOCUMENTI DA CONSERVARE

I documenti relativi alla dichiarazione 730/2019 vanno conservati fino al 31 dicembre 2024, termine entro il quale l'amministrazione finanziaria può richiederli. Tale documentazione deve essere mantenuta in originale dal contribuente e in copia dal Caf e, se richiesta, va trasmessa all'Agenzia delle Entrate.

» L'8, IL 5 E IL 2 PER MILLE

Insieme al 730 si deve consegnare al Caf la scheda per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille (Modello 730/1), anche senza esprimere alcuna scelta. Tutti i contribuenti hanno la facoltà di scegliere la destinazione di una quota dell'Irpef (l'8‰) a confessioni religiose o allo Stato, per scopi di carattere sociale, umanitari e religiosi. È possibile, poi, destinare il 5‰ con lo stesso meccanismo dell'8‰, alle seguenti finalità: sostegno del volontariato, delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale; finanziamento della ricerca scientifica, dell'università e ricerca sanitaria; attività sociale svolta dal Comune di residenza del contribuente; sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Da quest'anno, fra i destinatari, ci sono anche gli enti delle aree protette (parchi, aree marine, riserve, ecc.). Si può destinare il 2‰ a favore di uno dei partiti politici iscritti nell'apposito registro. La scelta va espressa, sia per l'una che per le altre - obbligatoriamente per una sola istituzione - firmando l'apposito riquadro del modello.



GLI UFFICI 50&PIÙCAAF SONO A DISPOSIZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER FORNIRE CONSULENZA E ASSISTENZA ANCHE PER:

- Modello 730 e Redditi PF
- Isee, per richiedere le prestazioni sociali agevolate, compreso reddito e pensione di cittadinanza
- Red, per certificare i redditi ai fini previdenziali
- Imu, per calcolare l'Imposta Municipale Unica
- Tasi, per calcolare la Tassa sui Servizi Indivisibili
- Modelli Inv/Civ: Icnric, Iolav, Accas/Ps
- Modello F24
- Visure catastali
- Successioni

50&PIÙCAAF
CENTRO AUTORIZZATO
DI ASSISTENZA FISCALE

www.50epiucap.it

Numero Verde
800-929922

50&PIÙ INFORMA

50&PiùCaaf è a disposizione con un'assistenza garantita dalla competenza e da un'assicurazione, per aiutare tutti (pensionati e dipendenti) ad espletare ogni adempimento fiscale. Per l'elaborazione del Mod. 730 è importante ricordare che, oltre agli originali che dovranno essere visionati, va consegnata al Caf copia di tutta la documentazione. La scelta del Caf o del professionista abilitato è legata anche al notevole vantaggio in tema di controlli: le verifiche e i controlli ricadono sul Caf o professionista che è tenuto ad apporre sulla dichiarazione il visto di conformità e, in caso di rilievi da parte del Fisco, risponde per l'importo relativo alla sanzione, mentre la maggiore imposta e gli interessi restano a carico del contribuente. Ma vediamo le principali novità e la documentazione essenziale da presentare.

Le novità

- Per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici è stato reintrodotta la detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale fino a un massimo di 250 euro, inclusi eventuali spese per familiari a carico.
- È previsto inoltre il "bonus verde" ossia le detrazioni del 36% delle spese sostenute, fino a un massimo di 5.000 euro, per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private e condominiali. Possono usufruirne: i proprietari, i titolari di diritti reali di godimento, i detentori (inquilini e comodatari), che hanno sostenuto le spese.
- È stata estesa la detrazione Irpef del 19% alle spese sostenute per coloro affetti da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).
- Sono state introdotte nuove tipologie di interventi finalizzati al risparmio energetico (rischio sismico) con aliquote di detrazione al 65% o dell'80% e 85%.
- Per le ristrutturazioni che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia è ora previsto l'invio di una specifica comunicazione all'Enea. Per ulteriori chiarimenti è possibile fare riferimento alla Guida Enea pubblicata sul sito www.acs.enea.it.

La documentazione da presentare*

Bisogna segnalare al Caaf ogni variazione: • residenza anagrafica, stato civile, familiari a carico, situazione degli immobili; La documentazione da esibire (in originale e fotocopie) al Caaf è la seguente: • copia Modello 730/2018 o Modello Unico (con delega F24 pagato nel 2018); • tessera sanitaria e documento di identità del dichiarante, del coniuge (anche se non fiscalmente a carico) e dei familiari a carico; • certificazione Unica 2019; • copia atto notarile per acquisto o vendita di immobile nel 2018, visure catastali o dichiarazione di successione per immobili/terreni. Tra gli oneri detraibili più comuni ci sono: • le spese sanitarie, fatture o ricevute/scontrini "parlanti"; • interessi per mutui ipotecari prima abitazione o per costruzione e ristrutturazione edilizia abitazione principale; • quietanze di polizze assicurative vita e contro gli infortuni stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000; • ricevute relative a spese funebri indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela col deceduto; • ricevute fiscali e scontrini con prescrizioni relative a spese veterinarie; • ricevute di pagamento per le spese per addetti all'assistenza personale; • ricevute del versamento di contributi previdenziali volontari; • ricevute del versamento dei contributi per addetti ai servizi domestici.

* Per motivi di spazio gli elenchi sopra riportati non sono totalmente esaustivi.

COME "CHIUDERE" IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Le controversie tributarie possono essere definite con il pagamento di importi commisurati al valore stesso della controversia. Il termine entro cui presentare la domanda ed effettuare il versamento è il 31 maggio 2019

a cura di Alessandra De Feo



L'ARTICOLO 6 DEL D.L. 23/10/2018, N. 119 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17/12/2018, N. 136 (ENTRATA IN VIGORE IL 24/10/2018), HA INTRODOTTTO LA "DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE", in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, e aventi ad oggetto gli atti impositivi pendenti in ogni stato e grado di giudizio. Per aderirvi è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24/10/2018. Ciò consente al contribuente di "chiudere" le vertenze fiscali con il pagamento di determinati importi, commisurati al valore della controversia stabilito al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni, il suo valore è costituito dalla somma di queste. La definizione è molto diversa rispetto alla pregressa definizione agevolata prevista dall'art. 11 del D.L. 24/4/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/6/2017, n. 96, la quale non era limitata ai giudizi aventi ad oggetto gli atti impositivi, ma comprendeva anche quelli concernenti gli atti di mera riscossione. Per aderire alla definizione è necessario inviare, telematicamente, all'Agenzia delle Entrate - parte in giudizio - una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia autonoma, redatta sull'apposito modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 39209 del 18/2/2019, esente dall'imposta di bollo, ed effettuare lo specifico versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. Il termine per il pagamento e per la presentazione della domanda di definizione è il 31/5/2019. L'importo da versare, come detto, è diverso, a seconda della singola situazione ed è pari:

- al valore della controversia qualora, alla data del 24/10/2018, il ricorso in primo grado sia stato notificato all'Agenzia delle Entrate, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, oppure il contribuente sia rimasto soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata e non ancora definitiva alla medesima data;
- al pagamento del 90% del valore della controversia, in caso di ricorso pendente in primo grado per il quale il contribuente si sia costituito in giudizio alla data del 24/10/2018, ma non abbia ancora ottenuto, alla stessa data, una decisione giurisdizionale non cautelare;
- al pagamento di un importo percentuale del valore della controversia diversificato in relazione allo stato del giudizio, nelle ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24/10/2018;
- al pagamento del 5% del valore della controversia, nel caso in cui la stessa sia pendente innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 19/12/2018 e l'Agenzia delle Entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Un diverso trattamento è riservato alle controversie inerenti esclusivamente:

- le sanzioni non collegate al tributo, che possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24/10/2018, e del 40% negli altri casi;
- le sanzioni collegate al tributo, per la cui definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse da quelle previste dallo stesso art. 6.

